

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 401-A

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE TOZZI CONDIVI)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BAVARO e VIOLA

*Annunziata il 9 marzo 1949*

Provvidenze, a favore dei chiamati alle armi, nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale

*Presentata alla Presidenza il 9 luglio 1952*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, stabiliva, all'articolo 1, che la metà dei posti disponibili, o che si sarebbero resi disponibili nelle pubbliche amministrazioni durante il periodo bellico, sarebbe stata assegnata, mediante l'esperimento di concorsi riservati da bandirsi entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, a coloro che, per essere stati alle armi, o, comunque, per cause dipendenti dalla guerra, non avessero potuto partecipare ai concorsi originari, pur avendo posseduto, all'epoca, tutti i requisiti richiesti.

La citata legge stabiliva inoltre, all'articolo 3, che i vincitori dei concorsi originari sarebbero stati nominati con riserva di anzianità, e ciò onde consentire, una volta espletati i concorsi riservati, la compilazione di un'unica graduatoria mediante intercalamento da effettuarsi in base al punteggio conseguito.

La decorrenza uena nomina a ruolo sarebbe stata la stessa per le due categorie di vincitori. Unica differenza: per la prima (vincitori di concorsi originari) avrebbe prodotto tutti gli effetti; per la seconda (vincitori di concorsi riservati) sarebbe stata valida ai soli effetti giuridici.

Lungi dall'elargire benefici o dallo stabilire preferenze più o meno discutibili, la legge di cui sopra non faceva che tutelare gli interessi di tutti coloro i quali erano stati chiamati al servizio del Paese dal potere d'imperio dello Stato.

Il legislatore, infatti, non poteva non tener presente che si erano venute a creare — dopo l'inizio delle ostilità — due distinte categorie di cittadini:

- a) quella con obblighi militari;
- b) quella senza obblighi militari.

Partendo perciò dal presupposto che tutti indistintamente i cittadini hanno il diritto,

purché in possesso dei requisiti richiesti, di accedere ai pubblici impieghi mediante concorso, il legislatore dovè constatare che, per quelli della categoria *a*), sussisteva un impedimento di fatto, (essere alle armi in tempo di guerra), tale da precludere ad essi l'esercizio del diritto anzidetto, e ciò per cause assolutamente indipendenti dalla loro volontà, resa nulla, nel caso in questione, dalla superiore volontà dello Stato.

Per far sì che la predetta circostanza non venisse a provocare la palese violazione di un diritto inoppugnabile, il legislatore del 1942 ritenne indispensabile riservare, la metà dei posti disponibili, per coloro che erano alle armi o che, comunque, non potessero raggiungere le località sedi di esami. (È il caso di coloro che si trovavano nelle colonie ed all'estero).

Se però egli si fosse arrestato a questo punto, pur avendo evitato la violazione di un diritto, non avrebbe, certamente, evitato il sussistere di un evidente danno nei riguardi dei combattenti ed assimilati.

Infatti, accertato il diritto alla riserva dei posti, si prospettava conseguenzialmente un altro problema: quello del ritardato inizio della carriera.

Gli interessati avrebbero potuto senz'altro eccepire: « Perché mai, se si è riconosciuto che abbiamo diritto alla conservazione dei posti, non si vuol parimenti riconoscere che abbiamo diritto alla stessa anzianità degli altri? Forse i motivi riconosciuti inoppugnabili per la prima questione non valgono e restano tali anche per la seconda? O forse il servire la Nazione costituisce un demerito da punire, mentre il non farlo, (sia pure perché non chiamati a ciò), costituisce un merito da premiare? E se non è il caso di parlare di meriti o di demeriti, perché non considerare tutti alla stessa stregua mettendo anche noi su un piede di parità con gli altri? Per quale ragione danneggiarci, con una nomina ritardata sol perché abbiamo tardato nel sostenere le prove di concorso, quando si è riconosciuto che abbiamo fatto ciò unicamente perché impediti dal potere d'imperio dello Stato? »

In considerazione di simili ovvie argomentazioni, il legislatore non poté che disporre la riserva di nomina per i vincitori dei concorsi originari, ed il successivo intercalamento per quelli dei concorsi riservati.

Fu sancito così, dalla legge, il giusto riconoscimento dei diritti dei combattenti, ed essi affrontarono serenamente gli oneri della guerra. Il loro avvenire non sarebbe stato pregiudicato dagli anni passati alle armi.

Nel 1946, finita la guerra, instaurato il nuovo regime democratico, il Governo, sentita la Consulta, ritenne dover riesaminare la portata del decreto del 1942 in vista della sua applicazione in quanto molte premesse poste a base della norma di legge non si erano verificate così come previste, ed in quanto il legislatore non poteva prevedere allora l'insorgere di tutto il movimento partigiano il quale aveva creato un nuovo esercito irregolare e cittadini altrettanto benemeriti ed altrettanto danneggiati.

Si tenne cioè presente: *a*) che il decreto del 1942 avrebbe beneficiato indiscriminatamente tutti coloro che — o per trovarsi sotto le armi o a causa di guerra (anche civili) — non avessero potuto presentare domanda o raggiungere le sedi dei concorsi, cioè anche quanti erano restati nel territorio metropolitano sotto le armi ed avevano potuto serenamente accudire ai loro interessi; *b*) che del decreto del 1942 avrebbero beneficiato soltanto quelli i quali avessero dimostrato che fin da allora possedevano i titoli necessari a partecipare ai concorsi, creando così una nuova non equa discriminazione tra quanti restati in Italia avevano potuto terminare i loro studi e conseguire i titoli nei confronti di quanti, richiamati alle armi a 19 anni e partiti per i vari fronti e trattenuti anche prigionieri, il titolo avevano potuto conseguire soltanto dopo la fine della guerra; *c*) che di detto decreto non potevano beneficiare i partigiani. Il Governo pertanto emanò il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, il quale non negava a quanti ne avevano diritto i benefici del decreto del 1942, ma cercava di attenuarne gli effetti e di avvantaggiare di essi anche gli altri combattenti e partigiani i quali non ne avrebbero potuto beneficiare. Con detto decreto del 1946 si lasciò ad essi la metà dei posti messi a concorso perché ne potessero usufruire. Ma l'anzianità non veniva ad essi concessa in conformità dell'articolo 3 del decreto del 1942, a partire dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario, appunto per evitare le sperequazioni cui sopra si è fatto cenno. Tale anzianità veniva concessa soltanto a quanti avevano partecipato allora alle prove scritte, erano stati ammessi agli orali — che non avevano poi potuto dare a causa degli obblighi militari o di guerra — avevano poi — finita la guerra — dati gli orali, ed avevano conseguita complessivamente una votazione non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario: aggiungendo così all'ele-

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mento di merito derivato dalle dannose conseguenze della guerra anche quello di merito intrinseco dimostrato con le attitudini tecniche.

In base al decreto del 1946 vennero espletati i concorsi, vennero assegnati i posti, vennero ricostituiti gli organici delle varie amministrazioni, vennero fissate le anzianità.

Senonché in data 9 marzo 1949 i deputati Bavaro e Viola, preoccupati della sorte di una certa aliquota di combattenti i quali non avevano potuto beneficiare in pieno delle promesse fatte con il decreto del 1942, si fecero iniziatori di una proposta di legge che presentarono alla Camera, proposta di legge composta di 2 articoli. Col primo si mirava a ridare l'anzianità promessa dall'articolo 3 del decreto del 1942 a quanti erano in condizioni di poterne beneficiare. Col secondo si mirava ad ovviare ad un altro inconveniente il quale però nel frattempo è stato eliminato con altra legge e pertanto su di esso non vi è più discussione.

Tale proposta di legge, motivata per ragioni di equità, venne portata dinanzi alla I Commissione in sede referente e da parte di molti commissari e dello stesso relatore onorevole Carignani si espresse parere favorevole all'accoglimento della proposta. Ma, riesaminata più attentamente la proposta, la Commissione nella sua maggioranza espresse parere contrario per il che il relatore onorevole Carignani ritenne di abbandonare l'ufficio di relatore.

Le stesse esitazioni della Commissione e il lungo tempo trascorso dalla proposta in Commissione dimostrano come essa sia veramente fondata e risponda ai desideri ed agli interessi di una determinata quota di combattenti o di persone le quali a causa del richiamo alle armi o a causa di guerra potevano beneficiare del decreto del 1942. Ma il legislatore non può non tenere conto che una determinata quota di veri combattenti e di partigiani — forse più numerosa ed altrettanto benemerita — lamenta che la applicazione del decreto del 1942 compirebbe opera a loro danno. Il legislatore deve pertanto ascendere ad una sfera più alta nella quale può anche sembrare agli interes-

sati che si sia sordi al richiamo del sentimento, perché appunto custode geloso della giustizia.

È da tale punto di vista che la Commissione nella sua grande maggioranza ha potuto concludere per il non passaggio agli articoli chiedendovi, onorevoli colleghi, di seguirla in tale suo deliberato.

Se è vero che il decreto del 1946 ha tradite le legittime aspettative di molti, sia pure soltanto per quanto riguarda l'anzianità (che i posti furono riservati ed i limiti di età a concorrere congruamente aumentati), è altrettanto vero che, ripristinando ora la norma dell'articolo 3 del decreto del 1942 si verrebbe ugualmente — e più gravemente — a colpire la sicura certezza di quanti, hanno partecipato in tempo di pace ad un concorso in tempo di pace indetto, in base ad una norma legislativa emanata dal primo Governo democratico del paese loro.

Dinanzi a queste due considerazioni che hanno tutta la loro portata di rilevanza, c'è poi l'interesse dello Stato, della sua organica amministrazione.

La nuova norma sconvolgerebbe ora, dopo oltre 6 anni, ancora una volta i ruoli, le anzianità e porrebbe a posti elevati funzionari i quali avrebbero soltanto — per quel grado al quale sarebbero di diritto chiamati — la competenza acquisita attraverso una pratica in posti di molto inferiori e con una capacità tecnica vagliata per quei posti.

Ci sarebbero molti scontenti tra i dipendenti dello Stato e delle varie amministrazioni e ci sarebbe anche lo stesso danno della Amministrazione.

Non passando all'esame degli articoli della proposta di legge, onorevoli colleghi, non si trascurano per questo le profonde ragioni morali che hanno mosso i presentatori della legge, non si misconoscono i diritti conquistati dalla giovinezza italiana durante i lunghi anni della guerra dolorosa e sanguinosa.

Si dà a tutti questi elementi una più serena e giusta traduzione nel campo della legge. Si servono in pace gli interessi della Patria, così come essa in guerra li ha serviti.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.*

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

In parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, ai vincitori dei concorsi riservati, i quali, all'atto dell'ammissione al concorso, abbiano comprovato di essersi trovati nella condizione prevista dall'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sarà conferita la nomina con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario, cui avrebbero potuto partecipare.

**ART. 2.**

Al personale civile delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, che sia in possesso della qualifica di combattente ed abbia entro il 31 dicembre 1948 maturata l'anzianità per la promozione e si sia trovato nelle condizioni previste dall'articolo 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, viene conservato il beneficio di cui all'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, in deroga alle disposizioni limitative contenute nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248.